

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PARCO DELLE GROANE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Sommario

Parte I - Generalità.....	4
Art. 1 - Durata e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano	4
Art. 3 - Attuazione del Piano	5
Art. 4 - Interventi correttivi del Piano.....	6
Art.5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e revisione del Piano	7
Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale	8
Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR).....	8
Art. 7 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	8
Art.8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	8
8.1 Piano di Governo del Territorio	8
8.2 Piani del Verde	8
Art. 9 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP).....	9
Art. 10 - Rete Ecologica e imboschimenti	9
Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	9
Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR)	9
Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000	9
13.1 Siti Natura 2000 esistenti e generalità	9
13.2 Gestione del PIF e Valutazioni di Incidenza	10
13.3 Approfondimenti progettuali	10
Art.- 14 - Pianificazione Assestamentale (PAF)	10
Parte III - Formazioni forestali e non forestali.....	11
Art. 15 - Boschi e foreste	11
Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti	11
Art. 17 - Arboricoltura da legno	11
Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta"	11
Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	12
Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	12
Art. 20 - Istanze di trasformazione del bosco - Relazione tecnica	12
Art. 21 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità	13
Art. 23 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta a fini urbanistici	13
Art. 24 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso agricolo	15
Art. 25 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso naturalistico e paesaggistico	16
Art. 26 - Trasformazioni speciali non cartografate	17
Art. 27 - Boschi non trasformabili	17
Art. 28 - Soglia di compensazione.....	18

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.....	18
Art. 29 - Rapporto di compensazione	18
Art. 30 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi	19
Art. 31 -Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	20
Art. 32 - Interventi compensativi ammessi	20
Art. 33 - Aree da destinare a interventi compensativi	20
Art. 34 - Albo delle opportunità di compensazione.....	20
Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	21
Art. 36 - Monetizzazioni e cauzioni.....	21
Parte V -Carta della viabilità ad uso forestale	21
Art. 37 - Il Piano VASP.....	21
Art. 38 - Viabilità ad uso forestale	21
Parte VI - Attività selvicolturali e pascolo	21
Art. 39 - Destinazione selvicolturale dei boschi	21
Art. 40 - Modelli selvicolturali - attitudini dei boschi	21
Art. 41 - Limiti al pascolo in bosco.....	22
Parte VII - Parte finanziaria	22
Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici	22
Art. 43 - Programmi trasversali da finanziare	23
Art. 44 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza.....	23
Allegato 1 - Specie utilizzabili	24

Parte I - Generalità

Art. 1 - Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito PIF) è relativo al territorio del Parco delle Groane, costituito dai Comuni di Cabiante, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Mariano Comense, Novedrate, Vertemate con Minoprio, Arese, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Senago, Solaro, Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lezzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto e Seveso.

Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all'articolo 4.

Il presente regolamento si applica:

- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e s.m.i.;
- alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui agli articoli 1, 7 e 17 del r.d. 3297/1923;
- nel restante territorio, limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici, gli interventi compensativi e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi;
- a tutto il territorio del Parco, compresa la parte rientrante nel territorio della Provincia di Como (previa verifica di congruità).

Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano

Il presente Piano di Indirizzo Forestale è costituito da:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Regolamento di Attuazione;
3. Cartografia:
 - Tav.1 Carta dell'uso del suolo (1:10.000)
 - Tav.2 Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1:10.000)
 - Tav.3 Carta delle tipologie forestali (1:10.000)
 - Tav.4 Carta delle categorie forestali (1:10.000)
 - Tav.5 Carta dei vincoli
 - Tav. 5A Carta dei vincoli paesaggistici (1:10.000)
 - Tav. 5B Carta dei vincoli ambientali (1:10.000)
 - Tav. 5C Altri vincoli (1:10.000)
 - Tav. 6 Carta di inquadramento delle previsioni dei PTCP (1:10.000)
 - Tav.7 Carta dei Piani di Assestamento esistenti (1:10.000)
 - Tav. 8 Carta delle attitudini funzioni del bosco
 - Tav. 8A Carta dell'attitudine produttiva (1:10.000)
 - Tav. 8B Carta dell'attitudine protettiva (1:10.000)
 - Tav. 8C Carta dell'attitudine paesaggistica (1:10.000)
 - Tav. 8D Carta dell'attitudine naturalistica (1:10.000)
 - Tav. 8E Carta dell'attitudine turistico-ricreativa (1:10.000)
 - Tav. 8F Carta dell'attitudine multifunzionale (1:10.000)

- Tav. 9 Carta dei dissesti e delle infrastrutture (1:10.000)
- Tav. 10 Carta dei sistemi verdi non forestali (1:10.000)
- Tav. 11 Carta della viabilità agro-silvo-pastorale (1:10.000)
- Tav. 12 Carta delle destinazioni selvicolturali (1:10.000)
- Tav. 13 Carta delle trasformazioni ammesse (1:10.000)
- Tav. 14 Carta delle infrastrutture di servizio (1:10.000)
- Tav. 15 Carta dei sistemi verdi di pianura (1:10.000)
- Tav. 16 Carta delle superfici destinate a compensazioni (1:10.000)
- Tav. 17 Carta delle aree da sottoporre a interventi di selvicoltura urbana (1:10.000)
- Tav. 18 Carta dei Piani di Assestamento Forestale (1:10.000)
- Tav. 19 Carta delle Azioni di Piano e proposte progettuali
 - Tav. 19A Carta delle azioni di piano per la valorizzazione della funzione protettiva (1:10.000)
 - Tav. 19B Carta delle azioni di piano per la valorizzazione della funzione naturalistica
 - Tav. 19C Carta delle azioni di piano per la valorizzazione della funzione produttiva
 - Tav. 19D Carta delle azioni di piano per la valorizzazione della funzione turistica
- Tav. 20 Carta dei modelli colturali (1:10.000)
- Tav. C1 Carta del Perimetro del bosco (1:10.000)
- Tav. C2 Carta storica del piano settore boschi
- Tav. C3 Carta del sequestro della CO₂ (1:10.000)
- Tav. C4 Carta dei rapporti di compensazione (1:10.000)
- Tav. C5 Carta delle forme di governo (1:10.000)
- Tav. C6 Carta del modello digitale delle chiome (1:10.000)

4. Allegati:

Allegato I: Caratterizzazione delle Tipologie Forestali

Allegato II: Modelli Colturali

Allegato III: Strategie di comunicazione e sensibilizzazione

Art. 3 - Attuazione del Piano

Il PIF disciplina gli interventi in materia forestale all'interno del perimetro del Parco delle Groane.

Nella Riserva Regionale Fontana del Guercio, si applicano le disposizioni del presente PIF, garantendo la coerenza e il coordinamento con il Piano di Gestione della Riserva Naturale, il quale prevale in caso di specifiche disposizioni più restrittive;

Per le aree comprese in Rete Natura 2000, il PIF opera in sinergia con i Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nel rispetto degli obiettivi di conservazione definiti per ciascun sito; anche in questo caso prevalgono eventuali specifiche disposizioni più restrittive;

Qualsiasi controversia interpretativa tra il PIF e i Piani di Gestione Natura 2000 o delle Riserve Naturali sarà risolto privilegiando le norme più restrittive a tutela della biodiversità e del patrimonio naturale.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo necessità. Esse sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

4.1 Rettifiche

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato.

Le rettifiche sono correzioni esclusivamente tecniche (atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità) e recepiscono:

1. meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
2. modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
3. cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
4. previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza
5. proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT e modifiche paritetiche alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate nei Criteri Regionali per la Redazione e dei Piano di Indirizzo Forestale (DGR VII/7728 del 28 luglio 2008, punto 4.7) e succ. modifiche nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento del PIF;
6. ridefinizione e correzione di aspetti di dettaglio dell'assetto, della destinazione funzionale, del sistema forestale e della categoria di trasformabilità (esatta, speciale, areale) conseguenti alle rettifiche di cui al punto precedente, apportate dalla competente Struttura dell'ente forestale;

Nei casi dei punti 5 e 6 la rettifica del PIF viene effettuata nel rispetto della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005 e succ. mod.

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile che gestisce il PIF) e vanno comunicate all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

4.2 Modifiche

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con deliberazione di Consiglio di gestione.

Il regolamento del PIF elenca le seguenti correzioni che è possibile apportare con la procedura di "modifica":

1. le correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);

2. le modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
3. il recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.
4. le proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT e le modifiche non paritetiche alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate nei Criteri Regionali per la Redazione e del Piano di Indirizzo Forestale (DGR VII/7728 del 28 luglio 2008, punto 4.7) e succ. modifiche nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento del PIF;

Il Parco acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia, reso con nota del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, che può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Territoriale Regionale di competenza. La modifica è approvata con deliberazione di Giunta Esecutiva del Parco.

I provvedimenti finali di modifica vanno trasmessi, secondo competenza, alla Provincia, alla città metropolitana e all'Ufficio Territoriale Regionale a cura dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

4.3 Varianti

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF. Sono tutti gli aggiornamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS. Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

4.4 Procedure di approvazione

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** in quanto atti esclusivamente tecnici, privi di discrezionalità, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale, corredata dai pareri tecnici previsti dalla legge e vanno comunicate all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.
- **MODIFICHE:** in quanto correzioni discrezionali ma prive di effetti significativi sull'ambiente e quindi esonerate da VAS sono approvate con deliberazione di Consiglio di gestione dell'Ente forestale che gestisce il PIF. I provvedimenti finali di modifica vanno trasmessi, secondo competenza, alla Direzione Generale Agricoltura e all'Ufficio Territoriale Regionale.
- **VARIANTI:** in quanto atti discrezionali con possibili effetti significativi sull'ambiente sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

Art.5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e revisione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF il Parco delle Groane si fa carico di:

- a) raccogliere e archiviare in modo ordinato i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.);
- b) raccordare le proprie attività con il Geoportale Regionale, anche attraverso comunicazione almeno annuale dell'elaborazione di cui alla precedente lettera a), secondo modalità concordate con la medesima o dalla stessa prescritte;

garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando l'accesso alle informazioni contenute nel piano;

Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il presente Piano supporta il PTR (l.r. 12/2005 artt. 19/22) concorrendo a caratterizzare il “Sistema Rurale Paesistico” individuato nel PTR, caratterizzando i boschi in termini ecologici e funzionali, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità. Il Piano riconosce, tutela e valorizza la Rete Ecologica Regionale (RER) e promuove, in coerenza con il PTR, interventi di rimboschimento e di ricostruzione della rete ecologica nelle aree pianeggianti, con particolare attenzione alle aree marginali, agricole abbandonate e periurbane.

Art. 7 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il presente PIF è redatto in coerenza con gli indirizzi e i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle province di appartenenza: il PTCP della provincia di Como, approvato con DCP n. 59/35993 del 2 agosto 2006, il PTCP della provincia di Monza e Brianza, approvato il 10 luglio 2013 con DCP n. 16/2013 e il PTM della Città Metropolitana di Milano, approvato con delibera n. 14/2020 del 29 luglio 2020. Il presente PIF è redatto in piena coerenza con i contenuti dei sopracitati piani. Secondo la legge regionale forestale n.31/2008 i Piani di Indirizzo Forestale (PIF) costituiscono specifico Piano di Settore dei Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia a cui si riferiscono.

Il Piano riconosce, tutela e valorizza la Rete Ecologica Provinciale (REP) recependo eventuali modifiche nel caso di implementazione della stessa da parte della Provincia.

Art.8 – Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

8.1 Piano di Governo del Territorio

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tavola 3 “Carta delle tipologie forestali”, nonché alla Tavola C1 “Perimetro del bosco”, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal PIF sono immediatamente esecutive e condizionano gli strumenti urbanistici comunali, che recepiscono i contenuti del PIF medesimo.

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento dei contenuti del PIF, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a), n. 2) della l.r. 12/2005, può apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti alle previsioni medesime, conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello comprensoriale (Parco) a quella comunale.

In sede di redazione dei PGT e di variante o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali le individuazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio devono essere supportate da un parere tecnico obbligatorio e vincolante del Parco e una volta approvate costituiscono le rettifiche di cui al precedente art. 4.

Il PIF concorre alla definizione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.

Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del Titolo Terzo del presente Regolamento di Attuazione.

8.2 Piani del Verde

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia e in coerenza coi contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 9 – Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

Gli interventi di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) previsti dal Piano Cave provinciale, non possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. 14/1998, in considerazione di quanto disposto dalla d.g.r. 8/675/2005 "Approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (D. Lgs. 34/2018, art. 8 e l.r. 31/2008 art. 43).

I soggetti interessati alla coltivazione di cava nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della legge regionale 14/1998 devono tener conto degli indirizzi del presente PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio e i relativi valori di compensazione nonché la trasformabilità degli stessi.

Art. 10 – Rete Ecologica e imboschimenti

Il PIF promuove interventi di imboschimento e rimboschimento finalizzati alla creazione e al potenziamento della Rete Ecologica del Parco, in coerenza con le caratteristiche del territorio di pianura e con gli obiettivi di tutela della biodiversità.

Gli interventi di imboschimento saranno prioritariamente indirizzati:

- a. Al recupero delle aree marginali abbandonate;
- b. Alla connessione tra le formazioni forestali esistenti e altri elementi del paesaggio, quali filari, siepi e aree umide;
- c. Alla creazione di corridoi ecologici che favoriscano la mobilità della specie.

Le scelte di imboschimento saranno effettuate privilegiando specie autoctone e adattate al contesto pedoclimatico locale, al fine di garantire la sostenibilità ecologica e la resilienza degli interventi.

La progettazione degli imboschimenti dovrà rispettare i criteri stabiliti dai Piani di Gestione Natura 2000 e dagli obiettivi della Rete Ecologica Regionale (RER) e Provinciale (REP), integrandosi con i corridoi esistenti o pianificati a livello sovralocale.

Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PAI, come risultante dall'aggiornamento a livello di PGT, concorre ad individuare le aree ad attitudine protettiva e i soprassuoli boscati a prevalente destinazione protettiva.

Il PIF recepisce eventuali modifiche nel caso di aggiornamenti alla carta dei dissesti a livello di PAI e di PGT.

Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR)

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Allo stesso tempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso la definizione di specifici interventi per la valorizzazione ecologica del territorio.

Art. 13 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

13.1 Siti Natura 2000 esistenti e generalità

Il PIF tiene conto nelle sue determinazioni della presenza dei siti:

- ZSC Fontana del Guercio - codice sito IT2020008;
- ZSC Pineta di Cesate - codice sito IT2050001;
- ZSC Boschi delle Groane - codice sito IT2050002.

Il PIF definisce norme e indicazioni gestionali che confermano e rafforzano le indicazioni contenute nel Piano di gestione, nei documenti prodotti dal monitoraggio dei siti e nelle disposizioni normative che regolano la Zona di Protezione Speciale. Tali norme e indicazioni gestionali non determinano, né direttamente né indirettamente, effetti negativi sui beni e sulle ragioni che hanno motivato l'istituzione dei siti Natura 2000.

Le "misure di conservazione", contenute nella d.g.r. n. 7884 del 30 luglio 2008 e ss.mm.ii., nella d.g.r. 4429 del 30 novembre 2015, nei Piani di Gestione o altrove, concorrono a definire i boschi non trasformabili, gli interventi compensativi, gli indirizzi selvicolturali e le attività selvicolturali da finanziare.

13.2 Gestione del PIF e Valutazioni di Incidenza

Le attività selvicolturali e gli altri interventi previsti dal presente piano, che rispettano le misure di conservazione dei siti Natura 2000 non sono soggette a valutazione di incidenza.

Negli altri casi dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza, anche attraverso procedura semplificata, le seguenti tipologie d'intervento, se non previste o non conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o nelle misure di conservazione sito-specifiche:

- interventi di trasformazione del bosco (perimetrazione esatta, areale, speciale).
- realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale: per la viabilità di nuova realizzazione dovrà essere chiaramente esplicitata e documentata l'effettiva necessità di realizzazione dell'opera ai fini del mantenimento delle attività agro-silvo-pastorale con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e al recupero delle aree a prato pascolo e alla pastorizia. La scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, gli impatti sugli habitat e le specie interessate.

Per tutti gli interventi non previsti dal PIF dovrà essere verificata l'assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza per la trasformazione dei boschi a delimitazione esatta che ricadano nei seguenti elementi della Rete Ecologica Regionale o Provinciale:

- corridoi primari della RER e della REP;
- varchi della RER e della REP.

Dovranno essere inoltre previste le Valutazioni di Incidenza per quanto non previsto nel PIF e rientrante nelle seguenti tipologie d'intervento ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 o nelle loro immediate vicinanze, se non previsti o non conformi a quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o nelle misure di conservazione sito-specifiche:

- interventi di realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio, interventi di sistemazione idraulico forestale realizzati con tecniche diverse dall'ingegneria naturalistica.

13.3 Approfondimenti progettuali

I progetti riguardanti interventi di miglioramento, specificatamente finalizzati alla riqualificazione degli habitat ed alla tutela della fauna, dovranno essere elaborati d'intesa con l'Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 interessati.

Per gli interventi ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000, se non previsti o non conformi con quanto indicato dal PIF o dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o nelle misure di conservazione sito-specifiche, dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possano interferire con gli habitat, le specie vegetali rare o endemiche e le fasi più sensibili delle specie faunistiche. Inoltre, dovrà essere effettuata la procedura di Valutazione d'incidenza ai sensi della D.G.R. 5523/2021 e s.m.i.

Art.- 14 - Pianificazione Assestamentale (PAF)

Nel territorio del Parco delle Groane sono presenti i seguenti Piani di Assestamento Forestale (PAF):

Comprensorio	N°	Denominazione	Superficie (ha)	Data di scadenza
Parco Groane	1	PAF dei boschi di Cesate e Limbiate	235,51	2007
Parco Groane	2	PAF della Compresa di Cesano Maderno	76,72	2010
Parco Groane	3	PAF del Parco della Brughiera Briantea	109,59	2010
Parco Groane	4	PAF di S. Andrea ed Altipiano di Seveso	280,85	2018

Il PIF del Parco delle Groane prevede la necessità di redigere le revisioni dei piani scaduti e di quelli che scadranno nel tempo a partire dalle proprietà pubbliche in essi contenute, favorendo l'accorpamento pianificatorio delle piccole superfici boscate, anche tramite percorsi di associazionismo fondiario.

Per le superfici forestali assestate il cui piano è scaduto si fa riferimento ai modelli selvicolturali, al calcolo della ripresa (se esaurita si fa riferimento al Decreto Regionale 13371/2014) e alle migliorie indicati dai piani di assestamento medesimi, fino a 10 anni dalla scadenza del piano o della sua revisione. Le eventuali deroghe alle NFR concesse dalla Giunta Regionale decadono immediatamente con la scadenza del piano, come previsto dall'art. 44 del r.r. 5/2007.

In fase di aggiornamento o revisione dei PAF scaduti e di nuova realizzazione, i contenuti assestamentali dovranno conformarsi agli indirizzi del presente Piano e adottare, salvo valida motivazione, gli obiettivi colturali indicati dal PIF.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 – Boschi e foreste

Il PIF individua i boschi, secondo i dettami dell'art. 42 della l.r. 31/2008, e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola "Carta delle tipologie forestali" (Tavola 3), redatta sulla C.T.R. alla scala 1: 10.000.

Le procedure per le correzioni in caso di modifiche normative, errori od omissioni sono indicate all'art. 4.

Come previsto dall'art. 42 c. 6 della l.r. 31/2008, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati determina nuovo bosco dal momento in cui risponde alla definizione di cui alla normativa forestale e viene individuata dall'Ente competente e recepita come modifica del presente piano. Tale classificazione ha valenza per gli aspetti forestali di competenza regionale. Eventuali incoerenze con la classificazione prevista dalla normativa nazionale in materia di tutela del paesaggio saranno oggetto di valutazione in sede progettuale o istruttoria.

Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nel territorio di competenza il PIF non ha individuato formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006.

In caso di eventuali errori, omissioni o modifiche normative si applicano le procedure correttive di cui all'art. 4.

Art. 17 – Arboricoltura da legno

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 d.lgs. 34/2018 e dall'art. 50 bis della l.r. 31/2008.

Il PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare tali superfici, anche in considerazione dello scarso interesse e presenza di tali impianti nel territorio soggetto a piano.

Art. 18 – Sistemi verdi "fuori foresta"

Il presente PIF non regola direttamente i sistemi verdi "fuori foresta" in quanto non dispone della facoltà di disciplinare le superfici non boscate ad eccezione degli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.

Tuttavia, parchi pubblici, giardini privati di rilevante interesse paesaggistico, filari arborei e altre aree verdi non boscate sono riconosciuti come elementi di valore strategico per la connessione ecologica e per il miglioramento della qualità ambientale del territorio del Parco.

Tali aree verdi contribuiscono alla Rete Ecologica del Parco e, pur non essendo direttamente disciplinate dal PIF, saranno oggetto di indicazioni finalizzate al coordinamento e alla valorizzazione delle stesse nell'ambito di altri strumenti di pianificazione e gestione territoriale.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l.r. 31/2008 e s.m.i. gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Parco, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque e con la tutela del paesaggio, e della identità dei luoghi.

In coerenza con il principio di limitare al minimo la trasformazione del bosco, il Piano prevede che tali autorizzazioni siano rilasciate solo in casi di assoluta necessità e laddove non esistano alternative progettuali valide.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Art. 20 - Istanze di trasformazione del bosco – Relazione tecnica

La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e ambientale di dettaglio redatta da un tecnico abilitato riportante:

- descrizione sommaria del progetto;
- descrizione e inquadramento di dettaglio del bosco interessato dalla trasformazione;
- quantificazione puntuale delle superfici forestali trasformate;
- indicazione della tipologia di trasformazione (definitiva o provvisoria);
- calcolo degli oneri di compensazioni dovuti sulla base dei criteri stabiliti dal presente Piano e dalla d.g.r. 8/675/2005;
- indicazione esplicita della volontà di eseguire gli interventi di compensazione dovuti, oppure di avvalersi della facoltà di monetizzare;
- eventuale progetto di compensazione dotato di computo metrico e quadro economico delle spese;
- eventuale relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali, laddove necessaria.

La relazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato. La relazione forestale e ambientale non è richiesta per le seguenti fattispecie:

- trasformazioni a fini agricoli e ambientali con superficie inferiore a 2.000 m²;
- opere pubbliche con superficie inferiore a 2.000 m²;
- allacciamenti tecnologici e viari a edifici esistenti con superficie inferiore a 250 m²;
- ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti con superficie inferiore a 250 m².

I progetti di interventi di compensazione dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 21 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Il PIF suddivide i boschi in aree diverse in base alla trasformabilità, così come riportate in Tav. 13:

- a) Boschi in cui sono permesse le trasformazioni a delimitazione esatta a fini urbanistici, come definiti all'art. 23;
- b) Boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso agricolo, come definiti all'art. 24;
- c) Boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso naturalistico e paesaggistico, come definiti all'art. 25;
- d) Boschi in cui sono autorizzabili le sole trasformazioni speciali, come definiti all'art. 26;
- e) Boschi non trasformabili, come definiti all'art. 27;

Le trasformazioni sono di norma sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. I rapporti di compensazione di sono definiti dall'art. 29, mentre le esclusioni sono indicate all'art. 30.

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie

Le trasformazioni ordinarie, così come riportato al punto 2.5.1) della DGR n° VII/7728 del 24 luglio 2008 e s.m.i., sono suddivise in tre categorie di interventi:

1. Trasformazioni a delimitazione esatta a fini urbanistici;
2. Trasformazioni a delimitazione areale ad uso agricolo;
3. Trasformazioni a delimitazione areale ad uso naturalistico e paesaggistico;

Le prime sono individuate sulla base delle esigenze espresse dalla pianificazione sovraordinata e dei PGT, tenendo conto dei vincoli di tutela gravanti sui "Boschi non trasformabili".

Le seconde sono finalizzate al recupero delle superfici agricole e allo svolgimento dell'attività primaria e consistono prioritariamente nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli.

Le ultime sono finalizzate alla valorizzazione delle qualità naturalistiche dei luoghi e all'incremento della biodiversità. In tali aree sono altresì ammesse le trasformazioni del bosco conseguenti all'attuazione di interventi previsti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e gli interventi di trasformazione finalizzati alla tutela della biodiversità previsti da altri strumenti di conservazione (Piani di gestione delle riserve, Piani AIB, ecc).

La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento forestale con fondi pubblici nei precedenti cinquanta anni, compresi gli interventi compensativi.

In caso di esecuzione di interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici, tramite interventi compensativi o in aree percorse da incendi (per il periodo di legge), si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i "boschi non trasformabili", di cui all'articolo 25.

Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta a fini urbanistici

Le aree oggetto di trasformazione a perimetrazione esatta contenute nel presente Piano derivano dal recepimento dei contenuti di cui ai PGT comunali vigenti.

Le aree boscate che possono essere trasformate per i motivi indicati al presente articolo sono individuate in Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse".

In tali aree sono ammissibili anche le trasformazioni previste nei restanti boschi (es. SIF), le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso agricolo, le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso naturalistico e paesaggistico e le trasformazioni speciali non cartografate.

Al fine di definire la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale con la sottrazione di bosco, il PIF individua le aree ove è ammessa la trasformazione anche a fini urbanistici, in considerazione della qualità dei soprassuoli, indirizzando l'espansione antropica e il consumo di suolo forestale negli ambiti forestali di minor pregio.

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) così come definite nei rispettivi strumenti legittimamente approvati e sottoposti a processo di VAS. Anche le trasformazioni in parola sono realizzabili nei boschi suscettibili di trasformazione esatta.

L'inserimento di eventuali nuove aree da parte di PGT dovrà essere sottoposto a parere di conformità dell'Ente forestale in coerenza con le analisi del PIF, secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento attuativo e le procedure del precedente articolo 4, e con limitazioni derivanti dal P.T.R regionale.

L'individuazione di nuove aree a perimetrazione esatta viene proposta nell'ambito della redazione dei PGT e dovrà attenersi alle prescrizioni e alle valutazioni contenute all'art 4, punti 4.1 e 4.2 del presente Regolamento di Piano.

Qualora, in sede di redazione di strumenti urbanistici comunali o altri strumenti di governo del territorio, o di loro varianti, si ravvisasse, per specifiche esigenze, la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici in aree non già a delimitazione esatta (articolo 26), il Parco potrà autorizzare le nuove aree di trasformazione previa proposta motivata da parte dell'Amministrazione Comunale. La proposta dovrà essere motivata allegando una relazione contenente:

- la valutazione di possibili alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione, con particolare riferimento alla coerenza con il P.T.C.P. e alle aree non destinate all'agricoltura, come classificate dai P.G.T., a valle dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- una relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi dal PIF.

Le nuove aree potranno essere autorizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le nuove aree non potranno essere individuate:

- nei "boschi non trasformabili" indicati nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" (articolo 25);
- nelle aree boscate percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni (L. 353/2000);
- nelle aree boscate oggetto di contributo pubblici, o di interventi compensativi, dal 1970;
- nelle aree boscate in cui sia stato imposto dall'Autorità pubblica il ripristino del bosco a seguito di abusi
- negli "habitat prioritari" dei Siti Natura 2000, fatti salvi casi in cui, compatibilmente con i contenuti dei Piani di Gestione dei siti, lo studio di incidenza evidenzia l'assenza di alternative e la compensazione dell'habitat sottratto;
- nei corridoi primari della RER e della REP;
- in una fascia di 75 m dai Varchi della Rete Ecologica Regionale;
- nelle "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (Frane/esondazioni)" come perimetrate nella Tavola 9 "Carta dei dissesti e della pericolosità";

- nelle aree boscate con elevata attitudine protettiva, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8B "Carta dell'attitudine protettiva del bosco";
- nelle aree boscate con elevata attitudine naturalistica, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8D "Carta dell'attitudine naturalistica del bosco";
- nelle aree boscate con elevata attitudine paesaggistica, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8C "Carta dell'attitudine paesaggistica del bosco";

b) le nuove aree dovranno essere individuate all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" definito dal PGT (l.r. 12/2005) o in una fascia ad esso esterna larga 75 m;

Nel loro insieme le nuove aree dovranno rispettare la superficie massima trasformabile indicata all'art. 35.

Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso agricolo

Il PIF riconosce l'importanza dell'attività agricola sotto gli aspetti economico-sociali e della tradizione, nonché quale elemento imprescindibile del paesaggio rurale.

Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale comprendono interventi finalizzati al recupero delle superfici agricole, nonché interventi finalizzati alla valorizzazione delle qualità naturalistiche dei luoghi e all'incremento della biodiversità. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria e consistono prioritariamente nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli.

Le aree boscate suscettibili di autorizzazione alla trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità agricola, indicate nel presente articolo, sono individuate nella tavola 13 "Carta delle trasformazioni ammesse".

Le trasformazioni a finalità agricola non sono altresì possibili nelle aree boscate create od oggetto di miglioramenti forestali con fondi pubblici o tramite interventi compensativi dal 1970 in poi, nonché nelle aree in cui sia stato imposto dall'Autorità pubblica il ripristino del bosco a seguito di abusi o nel periodo temporale di vincolo per incendi boschivi.

Salvo quanto previsto per le trasformazioni speciali, le trasformazioni a finalità agricola non sono altresì possibili nelle aree boscate:

- con elevata attitudine protettiva, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8B "Carta dell'attitudine protettiva del bosco";
- con elevata attitudine naturalistica, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8D "Carta dell'attitudine naturalistica del bosco";
- con elevata attitudine paesaggistica, ossia contrassegnate coi valori 4 e 5 nella tavola 8C "Carta dell'attitudine paesaggistica del bosco";

In caso di esecuzione di interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici, tramite interventi compensativi o in aree percorse da incendi (per il periodo di legge), si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i "boschi non trasformabili", di cui all'articolo 27.

In tali aree sono altresì ammesse le trasformazioni del bosco conseguenti all'attuazione di interventi previsti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e gli interventi di trasformazione finalizzati alla tutela della biodiversità previsti da altri strumenti di conservazione (Piani di gestione delle riserve, Piani AIB, ecc).

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- a) non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo per un periodo di almeno vent'anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari). A tal fine è altresì istituito un apposito registro presso l'ente forestale;

b) sono considerate reversibili rispetto al naturale ritorno del bosco;

sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del successivo art. 30.

In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per fini agricoli non sono consentite nelle tipologie forestali rare (D.g.r 7728/2008) e nei boschi da seme (d.g.r. 8/6272/2007).

Le trasformazioni areali agricole sono ammissibili soltanto se presentate da Imprenditori Agricoli Professionisti (IAP), Coltivatori Diretti (CD), società agricole o cooperative agricole che possiedano idonea qualifica per operare in ambito agricolo secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da dottore agronomo o forestale abilitato, finalizzata a verificare:

- a. che il bosco possa essere effettivamente definito di recente costituzione (tra 5 e 30 anni);
- b. la sostenibilità tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

I "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", nel caso in cui non fossero oggetto di interventi di trasformazione per finalità di tipo agricolo, sono assoggettati alla disciplina vigente per i "Boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografate" definita all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ad uso naturalistico e paesaggistico

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei Siti Natura 2000, Piano della Riserva Naturale, progetti di miglioramento e di riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale, piani comunali di gestione del verde, ecc.) per implementare la rete ecologica (RER, REP) o per migliorare, sotto il profilo paesaggistico, la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, all'apertura di radure che migliorino la funzione ecotonale, all'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e con visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi, che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati al miglioramento naturalistico o paesaggistico dei luoghi, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e idrogeologica e sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi se rispettano le seguenti condizioni:

- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo per un periodo di almeno vent'anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari e su apposito registro istituito presso l'ente forestale);
- sono promossi da Enti di diritto pubblico,
- sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi della dgr 773/2013 e s.m.i.
- soddisfano le condizioni disposte dal paragrafo 4.12 della d.g.r 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r.8/675/2005 e s.m.i.

Tale esonero non si applica in caso di aree vincolate con specifico provvedimento ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004.

Art. 26 – Trasformazioni speciali non cartografate

Nel novero delle “Trasformazioni speciali” sono comprese le trasformazioni non previste nelle due precedenti categorie e nelle relative tavole e finalizzate a realizzare:

- a) allacciamenti tecnologici e viari a edifici esistenti e a servizio di aree agricole e forestali, purché finalizzati alla manutenzione del territorio rurale;
- b) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- c) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- d) piccole strutture e infrastrutture turistiche e divulgative e interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera);
- e) opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità;
- f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico e acustico;
- g) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.) e opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua;
- h) opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- i) discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- j) recupero ai fini agricoli di piccoli appezzamenti e terrazzamenti preesistenti su superfici di massimo di 3000 mq, senza ulteriori edificazioni;
- k) ricostruzione di ruderi già esistenti secondo le modalità e la disciplina del DPR 380/2001 art.3 comma d), nonché quanto previsto dai PGT di ciascun comune;
- l) depositi di attrezzi agricoli e microstrutture a finalità agricola secondo le modalità, forme, dimensioni, materiali, ecc. previste nel piano delle regole del PGT di ciascun Comune;
- m) nelle aree destinate all'agricoltura, così come individuate dal Piano delle Regole dei PGT comunali, le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, secondo i criteri e le modalità previsti dalla L.R. 12/2005 art.59 e seguenti nonché dagli strumenti urbanistici di ciascun comune;
- n) interventi sulla rete sentieristica e realizzazione/manutenzione di piste ciclo-pedonali;
- o) interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici, ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, ambienti di brughiera, habitat fauna selvatica, specchi/corsi d'acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-testimoniali (valorizzazione trincee, cappelle votive, ecc.) al di fuori delle aree a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (naturalistica e paesaggio);

Le trasformazioni di bosco speciali sono realizzabili se non ubicabili all'esterno di aree boscate e privilegiando comunque i boschi con minore rapporto di compensazione rispetto ai boschi con rapporto di compensazione più elevato.

Le trasformazioni speciali possono essere acconsentite previa valutazione istruttoria in tutti i boschi, salvo i limiti previsti per i “boschi non trasformabili” (art. 27).

Art. 27 – Boschi non trasformabili

I boschi in cui non è consentita la trasformazione, secondo il dettato del paragrafo 4.3, parte II, della d.g.r. 7728/2008, sono riportati nella tavola 13 con la dizione “Boschi non trasformabili”.

Nei "boschi non trasformabili" indicati in Tav. 13 non possono essere individuate in sede di redazione di PGT nuove aree a trasformazione esatta secondo il paragrafo "4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" della d.g.r. 8/7728/2008.

Il Piano sottolinea l'importanza di preservare integralmente tali boschi, restringendo al massimo le possibilità di deroga e trasformazione, anche per interventi legati a necessità specifiche. Eventuali autorizzazioni dovranno dimostrare l'assoluta impossibilità di perseguire obiettivi progettuali in altre aree e garantire interventi compensativi adeguati.

I boschi definiti non trasformabili ricadono principalmente nelle seguenti categorie:

- Boschi dove si assiste ad alti valori in termini di attitudine funzionale naturalistica e/o paesaggistica;
- Varchi della RER;
- Boschi compresi all'interno dei siti Natura 2000;
- Boschi percorsi da incendi negli ultimi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- Boschi da seme individuati in RE.BO.LO;
- Stazioni con tipi forestali rari a livello regionale e tipi forestali appartenenti ai tipi "climax", che nel territorio dell'ente forestale sono rari o scarsamente rappresentati (< al 5 %);
- Habitat prioritari delle ZPS, SIC, ZSC, fatti salvi gli interventi proposti o assentiti dall'Ente Gestore;
- Boschi non trasformabili in coerenza con il PTC del Parco;

Nei "boschi non trasformabili" indicati in Tav. 13, in assenza di alternative progettuali, possono essere autorizzate:

- a) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- b) interventi funzionali alla fruizione del territorio (sistemazione o apertura sentieri, posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera);
- c) trasformazioni speciali definite all'articolo 26 di cui alle lettere b), c), f), g), h), i), l), a patto che si dimostri l'impossibilità o l'impraticabilità (ossia scelta tecnicamente possibile ma irrazionale) di realizzarli fuori bosco o in altri boschi di minor tutela.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 43 comma 8 ter della l.r. 31/2008, per "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità" si intendono le aree boscate classificate in Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" come boschi non trasformabili o boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali.

Il rapporto di compensazione da applicare al territorio è contenuto in Tav. C4 "Carta dei rapporti di compensazione", salvo i casi di esonero indicati all'art. 30.

Art. 28 - Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 29 - Rapporto di compensazione

1. Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

2. Il rapporto di compensazione da applicare negli interventi di trasformazione è in funzione delle diverse macroaree ed è indicato nella relativa Tavola di Piano (Tav. C4 "Carta dei rapporti di compensazione"). Nel caso di situazioni di difficile interpretazione cartografica si procederà all'attribuzione del valore medio tra i diversi valori attribuiti alle aree contigue.

Art. 30 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Non sono soggetti ad oneri di compensazioni gli interventi di trasformazione realizzati da soggetti pubblici, purché regolarmente autorizzati dall'ente forestale, finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai Piani di Assestamento Forestali;
- b) opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico;
- c) interventi funzionali alla fruizione del territorio (interventi sulla rete sentieristica e aree di sosta, posa di bacheche, segnaletica, ecc.) e interventi di miglioramento forestale come definiti nel PIF o dai PAF;
- d) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- e) opere di difesa contro gli incendi boschivi previste in piani e strumenti di gestione dedicati (piazzole di atterraggio elicotteri, vasche antincendio, acquedotti antincendio, viali tagliafuoco, ecc.) e rispettose delle prescrizioni tecniche dell'apposito Piano regionale antincendio boschivo;
- f) recupero di aree prative o pascolive finalizzato alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio, interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, interventi di conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici previsti da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione vigenti, quali i Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (compresi i Siti Natura 2000) o dai Piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 o dal Piano di miglioramento ambientale previsto dall'art. 15 della L.R. 26/1993, in tutti i casi purché approvati definitivamente.
- g) interventi di trasformazione finalizzati al ripristino dell'agricoltura coerenti con le previsioni dell'articolo 24;
- h) realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e aree di sosta previste per la funzione ricreativa del bosco;
- i) opere pubbliche con superficie forestale trasformata non superiore a 2.000 m².

Non sono soggetti ad oneri di compensazione per gli interventi di trasformazione realizzati da privati, purché regolarmente autorizzati dall'ente forestale, finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti non oltre i 500 m²;
- b) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i..
- c) interventi di trasformazione finalizzati al ripristino dell'agricoltura coerenti con le previsioni dell'art. 24.

Nel caso in cui le trasformazioni di tipo areale siano esonerate totalmente o parzialmente dall'obbligo di interventi compensativi, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 20 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari e sull'apposito registro predisposto dal Parco.

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative non sono considerati interventi di trasformazione di bosco, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso o del paesaggio, fatta salva l'esigenza di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Nel presente PIF non sono previsti interventi con obblighi di compensazione ridotti.

Art. 32 – Interventi compensativi ammessi

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008, le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, la realizzazione di interventi compensativi.

Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto.

La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione, oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, è definita ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e dall'articolo 32 del presente Regolamento.

Secondo le previsioni del presente Piano gli interventi compensativi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo prescrizioni diverse dettate dall'Ente Forestale in base alla tipologia dell'intervento.

Possono essere eseguiti come interventi compensativi, in coerenza con le previsioni di intervento del presente Piano, le seguenti opere:

- a) le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai piani d'assestamento, dai piani di gestione delle riserve o dei siti Natura2000 o di altri Piani di Miglioramento ambientale approvati dal Parco;
- b) le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai "modelli selvicolturali", prioritariamente su proprietà pubblica, di associazioni fondiarie, o di ONLUS;
- c) gli interventi di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- d) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali biotiche o abiotiche;
- e) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua afferenti al Reticolo Idrico Minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- f) l'esecuzione di progetti inseriti nell'albo delle opportunità della compensazione;
- g) progetti forestali, naturalistici o ambientali proposti direttamente o attuati dal Parco.

Art. 33 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco nell'ambito delle azioni di piano.

Le aree destinate a interventi compensativi sono riportati nella Tavola 16 "Carta delle superfici da destinare a compensazione".

Nel definire le aree da compensare, il Piano assegna priorità agli ambiti di pianura e periurbani, promuovendo interventi mirati all'imboschimento e al rafforzamento della rete ecologica. Tali interventi, oltre ad incrementare la superficie boscata, contribuiscono a migliorare la connettività ecologica e forniscono servizi ecosistemici essenziali per il territorio.

Art. 34 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi il Parco redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e delle amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di interventi compatibili con le finalità di cui ai precedenti articoli.

Il Parco ha la facoltà di esprimere delle preferenze di priorità nell'eventuale assegnazione delle risorse economiche da destinarsi alle differenti opere, anche sulla base delle altre iniziative e finanziamenti presenti sul territorio amministrativo di competenza.

Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

Non sono consentite trasformazioni del bosco oltre i seguenti limiti:

- a) per trasformazioni areali e speciali, massimo 20 ettari, corrispondenti allo 0,6 % della superficie forestale indicata nel PIF al momento dell'approvazione;
- b) per trasformazioni urbanistiche, massimo 5 ettari, corrispondenti allo 0,15% della superficie indicata nel PIF al momento dell'approvazione.

Art. 36 - Monetizzazioni e cauzioni

Il Parco può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, così come previsto dalla D.G.R. 675/2005 e s.m.i..

Parte V - Carta della viabilità ad uso forestale

Art. 37 - Il Piano VASP

Data la natura e la conformazione del territorio del Parco e l'assenza di tracciati con caratteristiche di cui all'articolo 59 della L.R. 31/2008, il presente Piano non prevede la redazione di un Piano della viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 38 - Viabilità ad uso forestale

Non sono presenti strade agro-silvo-pastorali individuate dai precedenti PIF e/o dai Piani di Assestamento (PAF) ma sono state individuate nella tavola 11 "Carta della viabilità ad uso forestale", le principali strade censite come viabilità ad uso forestale.

Parte VI - Attività selvicolturali e pascolo

Art. 39 - Destinazione selvicolturale dei boschi

Il presente PIF, in coerenza con i criteri esposti dal Testo Unico in Materia di Foreste (TUF), suddivide i boschi secondo sei destinazioni selvicolturali: protettiva, produttiva, naturalistica, paesaggistica, turistico-ricreativa e multifunzionale.

La classificazione è riportata in Tav. 12 Carta delle destinazioni selvicolturali.

Art. 40 - Modelli selvicolturali - attitudini dei boschi

Il presente PIF riporta i modelli selvicolturali nell'Allegato II - Modelli Colturali e la loro rappresentazione cartografica in Tavola 20 "Carta dei modelli colturali"

I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della L.R. 31/2008.

Tuttavia, i modelli selvicolturali recepiscono le "misure di conservazione" dei siti natura 2000 e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non sono obbligatori, garantendo in ogni caso l'esonero dalla valutazione di incidenza.

Particolare attenzione è rivolta alla gestione sostenibile dei boschi di pregio e da seme, con l'obiettivo di garantire la qualità del materiale forestale riproduttivo. Tali boschi, fondamentali per la conservazione della biodiversità genetica e la resilienza delle foreste, devono essere gestiti in conformità ai criteri di

sostenibilità selvicolturale, assicurando il mantenimento delle loro caratteristiche qualitative e la loro funzionalità ecologica nel lungo termine.

In aggiunta, i modelli selvicolturali sono sviluppati in modo da integrare e valorizzare i servizi ecosistemici forniti dai boschi. La pianificazione selvicolturale dovrà quindi tener conto degli impatti sugli ecosistemi locali e promuovere la sostenibilità a lungo termine delle funzioni ecologiche, come il mantenimento degli habitat naturali e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Art. 41 - Limiti al pascolo in bosco

È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.

È altresì vietato il pascolo nelle fasce di rispetto di cui alle Tav. 5A e B - Carte dei vincoli paesaggistici e ambientali.

Parte VII - Parte finanziaria

Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici le seguenti attività selvicolturali:

- a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- b) le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nel capitolo "Azioni di piano" purché in osservanza delle indicazioni contenute nei "modelli selvicolturali";
- c) il recupero o il miglioramento dei castagneti da frutto nelle aree indicate nelle tavole di piano;
- d) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale indicata nelle Tavole delle infrastrutture di servizio;
- e) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali biotiche e abiotiche; Tale tipologia di intervento è sempre ammissibile ove si presentasse anche se non prevista dalle indagini di Piano
- f) la manutenzione straordinaria della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- h) gli interventi di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- i) gli interventi di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- j) gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- k) la realizzazione e manutenzione di sentieri e attrezzature per la fruizione turistica;
- l) la riqualificazione ambientale di aree boscate mediante asportazione di rifiuti o bonifica;

Non possono essere finanziati:

- a) gli interventi di utilizzazione forestale;
- b) gli imboschimenti, fatti salvi i casi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da eventi meteorici, incendi o avversità biotiche, ricostituzioni di corridoi ecologici e consolidamento della rete ecologica,
- c) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti sperimentali;

- d) gli interventi di miglioramento forestale in “boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica” e in “boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale”, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica).

I proventi delle sanzioni di cui all’art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all’art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Non possono essere finanziate attività selvicolturali nell’interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree boscate suscettibili di trasformazione esatta, salvo limitate e motivate eccezioni per gravi motivi riconducibili alla pubblica utilità (es. gravi attacchi parassitari o schianti).

Art. 43 - Programmi trasversali da finanziare

Il Presente Piano riporta in Relazione, nel capitolo 11 “Programma degli interventi: azioni di piano”, una serie di iniziative significative a supporto del settore e della filiera bosco legno per i quali è auspicabile la finanziabilità.

Art. 44 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Il Presente Piano riporta nel capitolo 11 “azioni - Programma degli interventi: azioni di piano” della Relazione di accompagnamento, la classificazione degli interventi in base all’importanza e all’urgenza.

Allegato 1 - Specie utilizzabili

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento alle seguenti specie idonee ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato C del r.r. n. 5/2007 e s.m.i.,

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	HABITUS
Acer di monte	<i>Acer pseudoplatanus l.</i>	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa (l.) Gaertner</i>	albero
Ontano bianco	<i>Alnus incana (l.) Moench</i>	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula Roth</i>	albero
Castagno	<i>Castanea sativa Miller</i>	albero
Faggio	<i>Fagus sylvatica l.</i>	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior l.</i>	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus l.</i>	albero
Noce comune	<i>Juglans regia l.</i>	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra l.</i>	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula l.</i>	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium l.</i>	albero
Rovere	<i>Quercus petraea (Mattuschka)</i>	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens Willd.</i>	albero
Salice bianco	<i>Salix alba l.</i>	albero
Sorbo montano	<i>Sorbus aria (l.) Crantz</i>	albero
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia l.</i>	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis (l.) Crantz</i>	albero
Tasso	<i>Taxus baccata l.</i>	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata Miller</i>	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	albero
Acer Campestre	<i>Acer campestre l.</i>	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus l.</i>	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis l.</i>	albero
Cerro	<i>Quercus cerris l.</i>	albero
Leccio	<i>Quercus ilex l.</i>	albero
Farnia	<i>Quercus robur l.</i>	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor Miller</i>	albero
NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	HABITUS
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis Medicus</i>	arbusto
Crespino	<i>Berberis vulgaris l.</i>	arbusto
Corniolo	<i>Cornus mas l.</i>	arbusto
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea l.</i>	arbusto
Nocciolo, Avellano	<i>Corylus avellana l.</i>	arbusto
Biancospino selvatico	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	arbusto
Fusaggine, Berretta da	<i>Euonymus europaeus l.</i>	arbusto
Frangola	<i>Frangula alnus Miller</i>	arbusto
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium l.</i>	arbusto
Ginepro comune	<i>Juniperus communis l.</i>	arbusto
Maggiociondolo	<i>Laburnum alpinum (Miller)</i>	arbusto

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	HABITUS
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	arbusto
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i> Miller	arbusto
Pino mugo	<i>Pinus mugo</i> Turra	arbusto
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.	arbusto
Ramno alpino	<i>Rhamnus alpinus</i> L.	arbusto
Spinocervino	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	arbusto
Rosa agreste	<i>Rosa agrestis</i> Savi	arbusto
Rosa arvensis	<i>Rosa arvensis</i> Hudson	arbusto
Rosa canina	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	<i>Rosa gallica</i> L.	arbusto
Rosa alpina	<i>Rosa pendulina</i> L.	arbusto
Rosa rossa	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	arbusto
Rosa di San Giovanni	<i>Rosa sempervirens</i> L.	arbusto
Salice stipolato	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.	arbusto
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i> L.	arbusto
Salice cordato	<i>Salix cordata</i> Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	<i>Salix daphnoides</i> Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S.	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	arbusto
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i> L.	arbusto
Salice odoroso	<i>Salix pentandra</i> L.	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i> L.	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i> L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	<i>Salix viminalis</i> L.	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i> L.	arbusto
Sambuco rosso	<i>Sambucus racemosa</i> L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus</i> s.	arbusto
Ginestra odorosa	<i>Spartium junceum</i> L.	arbusto
Lantana	<i>Viburnum lantana</i> L.	arbusto
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i> L.	arbusto